



COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLA
FIERA DI SAN GREGORIO

- Approvato con delibera C.C. n° 8 del 10.02.1992:
- Modificato con delibera C.C. n° 26 del 18.05.1992;
- Modificato con delibera C.C. n° 122 del 20.12.1996,
pubblicato per giorni 15 dal 05.02.1997 al 19.02.1997, ai sensi dell'art. 10 delle
preleggi, **in vigore dal 20 febbraio 1997**

Art. 1 - Organizzazione

Il Comune di Valdobbiadene organizza la Fiera di San Gregorio per bestiame, merci ed attrezzature agricole e merci varie, che si tiene a Valdobbiadene il secondo lunedì del mese di marzo di ogni anno e nei giorni di sabato e domenica precedenti.

Art. 2 - Orario di apertura

L'orario ufficiale di apertura della Fiera è stabilito dalle ore 15 alle ore 20.00 per il giorno del sabato, dalle ore 8 alle ore 20.00 della domenica e dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del lunedì, fatta salva la facoltà degli espositori di tenere aperti i loro stands fino alle ore 24 di giorni dei sabato e domenica.

Art. 3 - Domanda di partecipazione

Per partecipare alla Fiera, le Ditte interessate dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

La domanda, indirizzata al Sindaco, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 20 DICEMBRE dell'anno precedente a quello in cui si effettua la fiera.

Art. 4 - Ammissione

Sono ammessi a partecipare alla Fiera i commercianti, gli agenti di commercio, i produttori ed i venditori di macchine ed attrezzature agricole, i floricoltori ed i vivaisti, gli apicoltori, gli avicoltori ed i cunicoltori, gli industriali e gli artigiani della lavorazione del ferro, del legno e del vimine.

L'Ente organizzatore si riserva la facoltà di promuovere la partecipazione di altri operatori (ditte, enti od associazioni) particolarmente atti a completare ed integrare la gamma dei prodotti esposti, con particolare riguardo per quanto attiene alla viticoltura ed agricoltura in genere ed attrezzature enologiche.

Sono inoltre ammessi a partecipare alla Fiera, nelle aree all'uopo predisposte, i commercianti al minuto in forma ambulante di merci varie.

Art. 5 - Conferma di ammissione

Il Comune provvederà alla assegnazione delle aree di esposizione avuto riguardo ai tipi ed alle categorie delle merci, nonché alle precedenza dovute alle Ditte con partecipazione pluriennale e continuativa alla Fiera.

La graduatoria delle domande sarà predisposta da una commissione formata dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal funzionario responsabile dell'area tecnica o da un suo delegato e dal Comandante dei Vigili Urbani o suo delegato. In caso di assenza o vacanza del posto del responsabile dell'area tecnica o di Comandante di VV. UU. della commissione sarà chiamato a far

parte il dipendente con qualifica funzionale più elevata tra quelli appartenenti alla stessa area o settore.

Tale conferma è valida solo per la Ditta cui verrà intestata.

Non sono ammessi subaffitti o cessioni totali o parziali dei posteggi, anche a titolo gratuito.

Per le domande pervenute fuori tempo utile, l'Amministrazione ha tempo per la conferma fino a cinque giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 6 - Tariffe di partecipazione

Al Comune di Valdobbiadene, per la partecipazione alla Fiera è dovuto, oltre alla tassa O.S.A.P. per l'occupazione dell'area pubblica nella misura vigente, che sarà riscossa durante la manifestazione da personale autorizzato per conto della Ditta appaltatrice del servizio, un contributo a titolo di concorso nelle spese di organizzazione nella misura che verrà di volta in volta stabilita con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Gli importi, come sopra stabiliti, dovranno essere versati sul c.c.p. n° 12202313 intestato a: COMUNE DI VALDOBBIADENE - SERVIZIO DI TESORERIA, indicando sulla causale del versamento "contributo partecipazione Fiera di San Gregorio".

L'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

Il contributo verrà rimborsato alle Ditte che, per mancanza di posteggi, non fossero ammesse a partecipare alla Fiera.

Il Comune di Valdobbiadene rilascerà, per tale contributo, regolare fattura I.V.A., che verrà spedita al domicilio della Ditta interessata.

Art. 7 - Rinuncia - Recesso - Inadempienza

Il richiedente che, per comprovata sopravvenuta impossibilità, non sia in grado di partecipare alla Fiera, può rinunciare e recedere dal contratto, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R., almeno 15 giorni prima dell'inizio della Fiera.

Qualora la comunicazione di rinuncia e/o recesso pervenga dopo la data sopraindicata o non venga occupato il posteggio entro le ore 12.00 del sabato di inizio della Fiera, il partecipante è tenuto a corrispondere per intero la quota di partecipazione di cui all'art. 6, perdendo a titolo di penale per inadempienza quanto corrisposto.

Fermo restando quanto sopra, in caso di rinuncia, di recesso o di inadempienza da parte del richiedente, l'Amministrazione Comunale può liberamente disporre del relativo posteggio.

Art. 8 - Posteggi

L'Assegnazione del posteggio è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale. Eventuali richieste particolari formulate dal richiedente all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, si intendono indicative e non impegnano il Comune, nè possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione.

I posteggi sono di due tipi:

- a) quelli destinati agli espositori fieristi, posti in Piazza Marconi e lungo Via Garibaldi, compresa la zona ex Foro Boario, della superficie di mq. 60 circa;
- b) quelli destinati ai venditori ambulanti, posti lungo Via Erizzo e Via San Venanzio, della dimensione media di mq. 32.

I posteggi sono messi a disposizione dei partecipanti il giorno prima della Fiera e debbono essere approntati:

- entro le ore 14.00 del sabato di inizio della manifestazione, quelli riservati agli espositori;
- entro le ore 8.00 della domenica e del lunedì quelli riservati ai commercianti su aree pubbliche.

Il posteggio non potrà, comunque, essere lasciato libero prima delle ore 18.00 del lunedì, salvo casi di forza maggiore.

Per esigenze tecniche ed organizzative, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di spostare o ridurre, ove occorra, il posteggio assegnato, trasferendolo anche in altra zona, e ciò senza diritto per il partecipante ad indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Dello spostamento o della riduzione verrà data, qualora possibile, comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R.; diversamente il partecipante ne sarà informato, con le motivazioni, al momento dell'occupazione del posteggio.

Art. 9 - Riconsegna dei posteggi

Al termine della Fiera il partecipante deve provvedere allo sgombero del posteggio, riconsegnandolo entro le ore 22.00 dell'ultimo giorno di Fiera, libero da prodotti e da eventuali allestimenti da esso installati.

Il posteggio dovrà essere riconsegnato pulito e sgombero da ogni rifiuto che dovrà essere raccolto a cura e spese dell'espositore e riposto negli appositi cassonetti del servizio di nettezza urbana.

Scaduto il termine, l'organizzazione può procedere allo sgombero coatto, addebitando al partecipante tutte le spese dirette ed indirette.

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per i prodotti e gli allestimenti lasciati incustoditi dai partecipanti nella zona fieristica (vedi art. 11).

Art. 10 - Assicurazioni - Vigilanza

L'Amministrazione Comunale provvede, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un normale servizio di vigilanza diurna.

Provvede, inoltre, per mezzo di personale di azienda del settore, alla vigilanza notturna della zona fieristica dalle ore 23.00 del sabato alle ore 6.00 della domenica e dalle ore 23.00 della domenica alle ore 7.00 del lunedì, senza per questo assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte nei posteggi o comunque giacenti nella zona fieristica.

La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi espositori per l'intero orario di apertura, sia durante lo svolgimento della Fiera che nei periodi di allestimento e smobilitazione.

I partecipanti potranno, se lo riterranno opportuno, stipulare polizza di assicurazione, a proprie spese e per tutto il tempo di durata della Fiera, contro i rischi furto, incendio, responsabilità

civile verso terzi ed altri, contenente la clausola di rinuncia, da parte della compagnia di assicurazione, ad ogni azione di rivalsa e di regresso verso eventuali terzi responsabili.

Il partecipante è inoltre responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i danni che per qualsiasi causa provoca direttamente o indirettamente.

Art. 11 - Proprietà industriale

I prodotti e le merci esposte non possono essere fotografati, cinematografati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione scritta del partecipante interessato.

L'organizzazione si riserva tuttavia il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme o di dettaglio.

Art. 12 - Pubblicazioni ufficiali - Documenti - Informazioni

L'Amministrazione Comunale provvede, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla stampa di materiale vario pubblicitario e di documentazione informativa che a proprio insindacabile giudizio sia ritenuta utile per una migliore conoscenza della Fiera, nonché alla realizzazione di spot radiofonici e televisivi su reti locali.

Art. 13 - Pubblicità

Ogni partecipante può svolgere la propria azione pubblicitaria esclusivamente all'interno del proprio stand e limitatamente alla propria produzione o commercializzazione, purché ciò non provochi disturbo agli altri partecipanti, agli invitati ed al pubblico.

Sono comunque vietate forme di pubblicità sonora ed altre che possano costituire rapporto di diretto raffronto con altri espositori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consentire forme pubblicitarie a pagamento all'esterno delle aree espositive assegnate.

Art. 14 - Divieti

A tutti i partecipanti è fatto esplicito divieto di:

- circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno della zona di esposizione;
- porre in azione macchinari esposti, salvo autorizzazione scritta rilasciata dall'organizzazione;
- distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza del partecipante, il quale può provvedere a tale distribuzione solo sull'area del proprio stand;
- fare uso di altoparlanti per la diffusione delle informazioni sui prodotti;
- provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento anche delle future edizioni della Fiera.

Art. 15 - Norme tecniche ed organizzative

Il partecipante, all'atto della sottoscrizione della domanda, prende atto e dichiara di accettare che le disposizioni ed informazioni generali, nonché le norme tecniche che venissero successivamente comunicate, formano parte integrante e costituiscono un unico ed inscindibile contesto con il presente Regolamento.

Art. 16 - Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato per cui sarà denunciato alla competente autorità giudiziaria, i partecipanti che non osserveranno le disposizioni del presente Regolamento o che esporranno le merci al di fuori dei posteggi loro assegnati, perderanno il diritto alla precedenza nel partecipare alle edizioni future della Fiera oltre che essere soggetti all'applicazione delle eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n° 689.

Art. 17 - Rinvio, riduzione o soppressione della Fiera per cause di forza maggiore

A proprio insindacabile giudizio l'Amministrazione può apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò il partecipante possa recedere dal contratto o dagli impegni assunti o vantare diritti di sorta.

Fino a trenta giorni prima della data d'inizio della Fiera, l'Amministrazione ha facoltà di ridurre e/o sopprimere i posteggi dandone comunicazione ai partecipanti con lettera raccomandata A.R., senza per ciò essere tenuta alla corresponsione di penali o danni di qualsiasi sorta.

Art. 18 - Disposizioni di carattere generale

L'Amministrazione Comunale organizzatrice trasferisce al partecipante l'obbligo di attenersi alle prescrizioni che le autorità preposte alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare per la sicurezza dei partecipanti e del pubblico.

Qualsiasi reclamo all'organizzazione della rassegna deve essere presentato tempestivamente per iscritto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme del Codice Civile.

Art. 19 - Domicilio fiscale e foro competente

Il partecipante elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell'Ente organizzatore e riconosce a tutti gli effetti esclusivamente la competenza del Foro di Treviso.